

sia interesse o diritto, perchè questo pronunziato spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria.

Inoltre, il privato cittadino il quale ha chiamato innanzi al Consiglio di Stato l'amministrazione perchè sia fatta giustizia di un interesse che crede leso, può, strada facendo, avvedersi di avere errato; ed allora nessuno gli impedisce di sollevare l'eccezione d'incompetenza contro la giurisdizione del Consiglio di Stato che, torno a dire, non può mai da sé decidere se si tratti di un diritto o di un interesse e deve rimandare i litiganti ai tribunali giudiziari. A questo modo la posizione dell'amministrazione e dell'amministrato resta egualmente garantita.

Or dunque, signori, che cosa si vuole di più? Quando si è discusso lungamente davanti al Consiglio di Stato, e tutti furono d'accordo che si trattava di un interesse, volete voi che il litigante, pronunziata la sentenza definitiva a cui, se favorevole, si sarebbe acconciato, possa, perchè contraria, adire anche l'autorità giudiziaria? E dove ne andrebbero i canoni fondamentali di qualsiasi procedimento contenzioso?

Dunque, per me, il dire che l'aggiunta proposta dalla Commissione menomi i diritti del cittadino, è un'affermazione che non mi pare risponda alla verità.

Si è obbietato anche che una lesione di diritto può venire nel corso del giudizio, dopo di esso, od anche nella stessa decisione del Consiglio di Stato.

Trattandosi di una lesione nuova nel corso del giudizio per nuovo atto amministrativo essa o potrà essere contenuta nel giudizio istituito, o formar materia di nuovo e separato giudizio. A questo modo il diritto alla eccezione d'incompetenza sussiste sempre. Se poi è la decisione che investe un diritto non dedotto in lite, noi ci troveremo nella ipotesi dell'eccesso di potere, ed andremo innanzi all'autorità giudiziaria in forza dell'articolo terzo di questo stesso disegno di legge, combinato con le leggi del 1865 e 1877.

Finalmente può venire una lesione di diritto anche dopo la decisione del Consiglio di Stato; ma tale decisione non può riferirsi ad una violazione venuta dopo; quindi è chiaro che si potrebbe anche in questo caso ricorrere all'autorità giudiziaria. In tutte le ipotesi immaginate adunque resta sempre il mezzo per mantenere intatte e distinte le competenze sul diritto e sull'interesse. Ai cittadini si dà un giudice per gli interessi lesi finora senza giudice; ma la garanzia che si è data con questa legge, deve essere però sperimentata come si sperimentano tutte le

garanzie giudiziarie e non tramutarsi in eccitamento ai temerari litiganti. Imperocchè, signori, se voi direte che il cittadino, dopo il giudizio del Consiglio di Stato per un interesse leso, può andare innanzi anche all'autorità giudiziaria, tutti cominceranno dal litigare innanzi al Consiglio di Stato: e quando avranno perduta la loro causa ricorreranno all'autorità giudiziaria, e così il numero dei processi sarà raddoppiato e le liti si perpetueranno.

In ogni modo però, avendo l'onorevole presidente del Consiglio proposto ora una formula diversa da quella della Commissione, chiedo che le due formule siano rimandate alla Commissione stessa affinché le possa studiare sotto tutti gli aspetti e vedere quale sia la preferibile.

Presidente. L'onorevole Bonacci ha facoltà di parlare.

Bonacci. L'onorevole presidente del Consiglio ha proposto un emendamento, che, se fosse accettato dalla Commissione, renderebbe inutile ogni ulteriore discussione.

Ma io non posso lasciar passare senza risposta quello che ha detto l'onorevole relatore della Commissione...

Tondi, relatore. Domando di parlare.

Bonacci... per sostenere la sua proposta.

Che cosa dice la formula proposta dall'onorevole presidente del Consiglio?

Essa dice che anche in questi procedimenti amministrativi, come nei veri e propri giudizi, si possa sempre elevare la eccezione della incompetenza, e che, nel silenzio delle parti, il Consiglio di Stato possa e debba dichiarare di ufficio la propria incompetenza.

Non ho alcuna difficoltà ad accettare questa proposta.

Quello che me ed altri turbava era la disposizione, con la quale la Commissione intendeva di impedire il ricorso all'autorità giudiziaria, dopo che fosse intervenuta una risoluzione definitiva dell'autorità amministrativa, senza che nel corso del procedimento fosse stata elevata la eccezione della incompetenza.

L'onorevole Fagioli ha parlato in favore della proposta della Commissione.

Ma con l'onorevole Fagioli non vedo la possibilità di intendermi; imperocchè egli crede che con questa legge si sia voluto istituire una nuova giurisdizione vera e propria, e che un vero e proprio giudizio sia da questa legge chiamato a pronunziare il Consiglio di Stato; ed io non lo credo.

Se creduto lo avessi, dico il vero, mi sarei